



COMUNE DI CESENA

IMPOSTA DI SOGGIORNO

GUIDA OPERATIVA

INFORMAZIONI GENERALI



COMUNE DI CESENA

PREMESSA

Il Comune di Cesena, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 20.12.2012, ha istituito l'Imposta di Soggiorno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. 23/2011.

L'imposta si applica a decorrere dal 1° febbraio 2013.

Le misure tariffarie sono state approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 22.01.2013 così come modificate con delibera di Giunta n. 269 del 10.09.2013.

A decorrere dal 19 maggio 2020 sono state apportate dal legislatore rilevanti modifiche alla normativa vigente, recepite dal Comune di Cesena nel Regolamento disciplinante l'Imposta di soggiorno con Delibera di C.C. n. 73 del 26/11/2020.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 23 dicembre 2025, il Regolamento comunale che disciplina l'Imposta di soggiorno è stato modificato a decorrere **dal 1 marzo 2026, elevando da 3 a 5 il numero di pernottamenti consecutivi ai quali applicare l'imposta.**

CHI DEVE PAGARE L'IMPOSTA

L'Imposta di Soggiorno è dovuta da tutti coloro che pernottano nelle strutture ricettive del Comune, ad eccezione di coloro che hanno la residenza nel territorio comunale di Cesena.

COME SI APPLICA L'IMPOSTA

Ogni struttura ricettiva del Comune di Cesena applica la tariffa con riferimento alla propria classificazione rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive.

La tariffa viene moltiplicata per il numero dei pernottamenti imponibili degli ospiti delle strutture ricettive, fino ad un **massimo di 5** pernottamenti consecutivi.

Le tariffe in vigore dal 1° Gennaio 2013 sono di seguito riportate, suddivise per tipologia di classificazione:

a) Strutture Ricettive Alberghiere: alberghi e residenze turistico-alberghiere (RTA o residence)

Classificazione	Imposta (Euro)
4 stelle	3,00
3 stelle	2,00
2 stelle	1,50



COMUNE DI CESENA

b) Strutture Ricettive Extra-Alberghiere (esempio: case e appartamenti, affittacamere, ecc) e altre tipologie ricettive (es. Bed & Breakfast, agriturismi, ecc.)

Classificazione	Imposta (Euro)
tutte	1,50

COSA FARE SE L'OSPITE SI RIFIUTA DI PAGARE L'IMPOSTA

A decorrere dal 19 Maggio 2020 i gestori delle strutture ricettive sono **“Responsabili del pagamento dell’Imposta di Soggiorno”** con diritto di rivalsa sui soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di competenza.

Non è più necessario pertanto comunicare all’Ente i dati anagrafici ed il periodo in cui ha soggiornato l’ospite inadempiente in quanto l’Imposta dovrà essere “versata” al Comune di Cesena dal gestore della struttura ricettiva.

CHI NON DEVE PAGARE L'IMPOSTA

I soggetti residenti nel territorio del Comune di Cesena non sono soggetti al pagamento dell’Imposta di Soggiorno.

Sono esenti:

- a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c) i portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di handicap e beneficiari dell'indennità di accompagnamento e i loro accompagnatori, in ragione di un accompagnatore per ciascun portatore di handicap;
- d) i soggetti che sono sottoposti a terapie mediche di day-hospital in strutture sanitarie site nel territorio comunale, ed un eventuale accompagnatore per paziente;
- e) Il Comune di Cesena nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso;

L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, **di apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà**, resa in base al DPR 445/2000 e successive modificazioni.



COMUNE DI CESENA

Eccezioni: non sono tenuti alla presentazione dell'autocertificazione i soggetti residenti nel Comune di Cesena ed i minori di 12 anni.



COMUNE DI CESENA

COSA DEVONO FARE I GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE



COMUNE DI CESENA

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento comunale per Imposta di Soggiorno, i Gestori delle strutture ricettive sono obbligati a:

- **contestualmente all'inizio dell'attività accedere tramite SPID al gestionale Imposta di Soggiorno** messo a disposizione gratuitamente dal Comune e inserirvi i relativi dati con modalità e scadenze previste nel Regolamento. Alternativamente è possibile richiedere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel sistema applicativo dell'Imposta di Soggiorno.

- Informare i clienti dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, relativa entità, esenzioni, affiggendo anche l'informativa negli appositi spazi;

- Richiedere al cliente il pagamento dell'imposta rilasciandone ricevuta di pagamento;

- Richiedere documentazione al cliente che non deve pagare perché esente;

- Inserire nel gestionale la **comunicazione** per Imposta di soggiorno entro il termine previsto per il versamento (entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento);

- **Versare** all'Ente l'imposta dovuta con cadenza trimestrale (entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento);

- Presentare telematicamente la **dichiarazione annuale entro il 30 Giugno** dell'anno successivo a quello di riferimento con le modalità di seguito descritte;

- Eseguire versamenti e comunicazioni trimestrali distinti per ciascuna struttura ricettiva (nel caso il Gestore ne avesse più di una);

- Conservare la documentazione.

SANZIONI

Gli adempimenti dei gestori, sopra riepilogati, sono stabiliti nella normativa vigente e nel regolamento per Imposta di Soggiorno approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 133 del 20/12/2012 così come da ultimo modificato con Delibera di C.C. n. 73 del 26/11/2020.

Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta ("Gestori") si applica in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'Imposta la sanzione amministrativa di cui



COMUNE DI CESENA

all'art. 13 del D.Lgs. 472/97, che dagli adempimenti successivi al 1° settembre 2024 è pari al 25% dell'importo non versato.

Ai soggetti responsabili del pagamento dell'Imposta ("Gestori") si applica in caso di omessa/infedele dichiarazione di cui all'art. 6 comma 8 del Vigente Regolamento IDS la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Ogni violazione agli obblighi indicati nell'art. 6, commi 2, 3, 4, 6 e 9 e nell'art. 7 comma 2, del Vigente Regolamento IDS verrà punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000). A titolo di esempio, non esaustivo, nel caso di **omessa presentazione della comunicazione trimestrale** delle presenze, necessaria al fine di quantificare correttamente l'imposta da versare e prevista dall'art. 6, comma 6, del Regolamento comunale dell'IDS si applica la **sanzione amministrativa** di cui sopra (da € 25,00 a € 500,00).

INFORMARE I CLIENTI

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare, anche apponendo l'informazione in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle sanzioni dell'Imposta di Soggiorno.

RISCUOTERE L'IMPOSTA

I gestori devono richiedere il pagamento dell'imposta ai clienti (vedi CHI DEVE PAGARE).

La somma si calcola moltiplicando la tariffa assegnata alla struttura ricettiva per il numero di pernottamenti imponibili (vedi COME SI APPLICA L'IMPOSTA). I gestori devono rilasciare quietanza del pagamento con ricevuta nominativa non fiscale oppure inserire il relativo importo in fattura indicandolo come operazione fuori campo applicazione I.V.A.

I gestori devono verificare le condizioni di esenzioni degli ospiti e, in taluni casi, richiederne l'idonea documentazione, che dovranno conservare per 5 anni.

Si riepiloga di seguito "CHI NON DEVE PAGARE L'IMPOSTA":

1. i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
2. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
3. i portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di handicap e beneficiari dell'indennità di



COMUNE DI CESENA

accompagnamento e i loro accompagnatori, in ragione di un accompagnatore per ciascun portatore di handicap;

4. i soggetti che sono sottoposti a terapie mediche di day-hospital in strutture sanitarie site nel territorio comunale, ed un eventuale accompagnatore per paziente;
5. Il Comune di Cesena nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso;

Nei casi di cui ai punti 2), 3), 4), 5) i gestori devono farsi compilare un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in forma libera o mediante modello predisposto dal Comune di Cesena.

COMUNICAZIONI/DICHIARAZIONI E VERSAMENTI ON-LINE

Premesso che si può accedere al gestionale STAYTOUR messo a disposizione gratuitamente:

1. tramite SPID
2. tramite credenziali di accesso da richiedere al competente Ufficio tributi inviando una richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: tributi@comune.cesena.fc.it

Si riassume le principali attività da eseguirsi esclusivamente on-line:



1. COMUNICAZIONE TRIMESTRALE

A decorrere dal versamento e comunicazione relativi al I trimestre 2021 è obbligatorio presentare la comunicazione trimestrale delle presenze on-line utilizzando il gestionale fornito gratuitamente dal Comune di Cesena e accessibile tramite link dal Sito istituzionale del Comune, nella sezione Imposta di Soggiorno.

Il suo inserimento permette al soggetto gestore di calcolare l'Imposta di Soggiorno da versare all'ente trimestralmente e eseguire il pagamento direttamente dal gestionale mediante modello di pagamento F24 (gratuito)

Per maggiori informazioni andare al paragrafo "PRESENTARE LE COMUNICAZIONI TRIMESTRALI"



COMUNE DI CESENA



2. VERSAMENTO TRIMESTRALE

A decorrere dal 15 settembre 2025, il versamento dell'Imposta di soggiorno dovuta, deve essere eseguito esclusivamente utilizzando modello di pagamento F24.

Per le modalità di calcolo e versamento dell'Imposta andare al paragrafo "VERSARE ALL'ENTE L'IMPOSTA DOVUTA"



3. DICHIARAZIONE ANNUALE

A decorrere dall'anno di imposta 2020 è previsto l'obbligo di presentazione di dichiarazione annuale da parte del Responsabile del versamento d'imposta (Gestore).

DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SI E' VERIFICATO IL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.

Limitatamente all'anno di imposta 2020 la dichiarazione doveva essere presentata unitamente a quella relativa all'anno di imposta 2021 e la scadenza di presentazione di entrambe era fissata al 30 Settembre 2022.

La dichiarazione deve essere presentata unicamente in modalità telematica accedendo all'area riservata dell'Agenzia delle Entrate con credenziali Fisconline/Entratel (o SPID) secondo le modalità e disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 29 Aprile 2022 (pubblicato in G.U. n. 110 del 12 maggio 2022) anche avvalendosi di intermediari

Per maggiori informazioni andare al paragrafo "PRESENTARE DICHIARAZIONE ANNUALE"

Decreto, modello di dichiarazione e relative istruzioni sono disponibili e consultabili nell'apposita sezione imposta di soggiorno del sito istituzionale dell'Ente



COMUNE DI CESENA

1. PRESENTARE LE COMUNICAZIONI TRIMESTRALI

I gestori devono **comunicare, entro il quindici del mese successivo al trimestre di riferimento, esclusivamente mediante il sistema applicativo dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune**, le presenze complessive e il dettaglio dei pernottamenti imponibili (anche se pari a zero), dei pernottamenti esenti, dei pernottamenti non assoggettati all'imposta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini della liquidazione della stessa e per l'effettuazione dei relativi controlli.

La comunicazione trimestrale deve essere presentata ai fini del calcolo dell'Imposta di Soggiorno da versare trimestralmente all'ente ed eseguire il versamento del pagamento direttamente dal gestionale mediante modello F24.

Deve essere presentata dal gestore della struttura ricettiva (persona fisica o persona giuridica) che abbia inoltrato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o idoneo titolo autorizzativo allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cesena e deve contenere:

- il dettaglio del numero degli ospiti, dei pernottamenti totali e del numero dei pernottamenti imponibili nel trimestre di riferimento (mettere 0 (zero) nel caso in cui non vi siano stati pernottamenti imponibili anche se la struttura è aperta),
- il numero dei soggetti esenti e dei pernottamenti totali.

Verrà in automatico calcolata l'imposta dovuta ed elaborato il modello di pagamento F24.

In questo modo le informazioni saranno recepite direttamente dal sistema e dall'ufficio competente che, una volta riconciliati i versamenti eseguiti tramite F24, potrà eventualmente segnalare tramite messaggistica interna alla struttura eventuali anomalie o incongruenze.

Ogni struttura ricettiva deve effettuare la propria comunicazione trimestrale anche se nel periodo di riferimento non ci sono stati pernottamenti imponibili.

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire gli adempimenti trimestrali distinti per ogni struttura.



COMUNE DI CESENA

2. VERSARE ALL'ENTE L'IMPOSTA DOVUTA

A. COSA VERSARE

L'imposta di soggiorno, dovuta dai clienti nei mesi solari in cui hanno soggiornato, deve essere versata al Comune di Cesena, tassativamente, nelle scadenze definite nel Regolamento Comunale per Imposta di Soggiorno, entro il 15° giorno del mese successivo al trimestre di riferimento in cui è avvenuto il pernottamento e riepilogate di seguito.

In caso di gestione di più strutture ricettive, i versamenti devono essere fatti separatamente.

B. QUANDO VERSARE

I gestori delle strutture ricettive devono effettuare i versamenti delle somme dovute dai soggetti passivi d'imposta a favore del Comune di Cesena entro il 15° giorno del mese successivo al trimestre solare in cui è avvenuto il pernottamento.

Termini scadenza comunicazioni e versamenti:

PERIODO DI RIFERIMENTO PERNOTTAMENTI	VERSAMENTI ALL'ENTE
I° TRIMESTRE (1° gennaio - 31 Marzo)	Entro il 15 Aprile successivo al trimestre di riferimento
II° TRIMESTRE (1° Aprile - 30 Giugno)	Entro il 15 Luglio successivo al trimestre di riferimento
III° TRIMESTRE (1° Luglio - 30 Settembre)	Entro il 15 Ottobre successivo al trimestre di riferimento
IV° TRIMESTRE (1° Ottobre - 31 Dicembre)	Entro il 15 Gennaio successivo al trimestre di riferimento

C. COME VERSARE

A decorrere dai versamenti eseguiti **dal 15 settembre 2025** è possibile usare **esclusivamente** il modello di **pagamento F24**, anche riferito a periodi di imposta pregressi.

Dal 15 settembre 2025 non sarà più possibile utilizzare il metodo di pagamento PagoPa.

Il modello di pagamento F24 verrà precompilato automaticamente accedendo al gestionale StayTour con le proprie credenziali, una volta inseriti i dati dei pernottamenti imponibili per il trimestre corrispondente.



COMUNE DI CESENA

Il codice tributo da usare (3936) e il codice Ente per il comune di Cesena (C573) verranno inseriti automaticamente.

Il pagamento del modello F24 così precompilato potrà essere effettuato:

- A. Tramite il pulsante **“PAGA F24 ONLINE”**. In tal caso è possibile scegliere tra gli strumenti di pagamento disponibili:
- Carta di credito/debito sui principali circuiti
 - Conto corrente con bonifico bancario
- B. Tramite il pulsante **“STAMPA”** è possibile **salvare in pdf** e stampare il file contenente il modello F24 semplificato precompilato, in modo da poterlo pagare **senza oneri a carico del gestore** successivamente con le seguenti modalità:
- Sulla propria home banking
 - Presso tutti gli uffici postali
 - Presso qualsiasi sportello bancario esistente sul territorio
 - Presso le tabaccherie e soggetti convenzionati, ecc..

Si fa presente che **dopo avere eseguito il versamento non è necessario inviare alcuna documentazione all'ufficio** Imposta di Soggiorno, è però necessario conservare le ricevute di versamento in quanto, in sede di presentazione modello 21 – agenti contabili e dichiarazione annuale, verranno richiesti i dati relativi ai versamenti eseguiti.

3. PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ANNUALE



A decorrere dai pernottamenti 2020 è previsto l'obbligo di presentare una dichiarazione da parte del Responsabile del Pagamento dell'Imposta (“Gestore”).

La dichiarazione deve essere presentata **entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento** accedendo all'area riservata dell'Agenzia delle Entrate con credenziali Fisconline/Entratel (o SPID) secondo le modalità e disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 29 Aprile 2022 (pubblicato in G.U. n. 110 del 12 maggio 2022) anche avvalendosi di intermediari (CAAF, studi contabili e associazioni di categoria).

Si tratta di un adempimento fiscale obbligatorio ai fini dell'attività di controllo dell'ente locale (non erariale) e l'omessa o infedele dichiarazione sono sanzionati con emissione di atto di accertamento esecutivo da parte dell'Ente e applicazione della sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta dovuta.



COMUNE DI CESENA

Limitatamente all'anno di imposta 2020 la dichiarazione doveva essere presentata unitamente a quella relativa all'anno di imposta 2021 e la scadenza di presentazione di entrambe era fissata al 30 Settembre 2022.

COME SI COMPILA E TRASMETTE LA DICHIARAZIONE ANNUALE

La dichiarazione, anche se di competenza dell'ente locale che ha istituito l'Imposta di Soggiorno, deve essere presentata **unicamente in modalità telematica** accedendo con credenziali Fisconline/Entratel o SPID all'area riservata dell'Agenzia delle Entrate (<https://portale.agenziaentrate.gov.it/PortaleWeb/home>)

- Servizi
- Dichiarazioni
- Dichiarazione telematica per l'imposta di soggiorno

secondo le modalità e disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 29 Aprile 2022 (pubblicato in G.U. n. 110 del 12 maggio 2022) anche avvalendosi di intermediari (CAAF, studi contabili e associazioni di categoria).

Il dichiarante può essere:

- gestore della struttura ricettiva
- mediatore della locazione
- dichiarante diverso dal gestore della struttura ricettiva (es. curatore fallimentare, rappresentante, erede, ecc.)
- intermediario (CAAF, Studi contabili, associazioni categoria)

Decreto, modello di dichiarazione e relative istruzioni sono disponibili e consultabili nell'apposita sezione imposta di soggiorno del sito istituzionale dell'Ente.

Per agevolare le strutture ricettive è possibile scaricare dal gestionale in uso (STAYTOUR) i dati distinti per anno di imposta e nelle modalità richieste dal legislatore. I passaggi sono i seguenti:

1. accedere all'area riservata di STAYTOUR con credenziali SPID (o credenziali fornite dal competente ufficio)
2. cliccare sulla voce di menù "dichiarazioni"
3. cliccare sul pulsante "Dichiaraz. Annuale 30 giugno"



COMUNE DI CESENA

4. scegliere l'anno di riferimento (es. anno 2020")

5. cliccare su "Visualizza Riepilogo"

Sarà possibile stampare il prospetto riepilogativo dei pernottamenti e dei versamenti distinto per anno di competenza al fine di agevolare l'inserimento dei dati stessi nel portale web dell'Agenzia delle Entrate.

INFORMAZIONI GENERALI

Informazioni possono essere richieste contattando direttamente il Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari - Servizio Tributi - Ufficio Informazioni (stanza C19) ai seguenti numeri telefonici: 0547 356294/208

Indirizzo mail: tributi@comune.cesena.fc.it

L'ufficio Informazioni è aperto al pubblico nei seguenti orari: il lunedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - il mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 - il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00 aperto **esclusivamente previo appuntamento** accedendo al LINK:

<http://www.comune.cesena.fc.it/articoli/prenotazione-servizi-ufficio-tributi/>

La presente nota informativa predisposta con le informazioni e le norme in vigore alla data del **02/02/2026**, unitamente ad altra documentazione e alla modulistica è disponibile sul sito Internet comunale : <http://www.comune.cesena.fc.it>



COMUNE DI CESENA

IL CONTO DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI



COMUNE DI CESENA

COS'E' IL CONTO GIUDIZIALE DEGLI AGENTI CONTABILI, QUANDO E COME DEVE ESSERE TRASMESSO

La Corte dei Conti Emilia-Romagna ha confermato che i **gestori delle strutture ricettive** che riscuotono l'imposta di soggiorno sono considerati agenti contabili. La qualifica di agente contabile, attribuita a coloro che maneggiano denaro pubblico, comporta che questi debbano presentare, direttamente alla Corte dei Conti o all'Ente Pubblico di riferimento, un conto giudiziale su modello approvato dal Ministero delle Finanze ([Modello 21 DPR 194/1996](#)), nel quale riepilogano quanto hanno riscosso e riversato all'Ente.

Entro il 30 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento il gestore deve presentare al Comune e alla Corte dei Conti il conto dell'agente contabile (modello 21 DPR. 194/1996). Agli operatori stagionali o a quelli che chiudono la loro struttura ricettiva prima del 31 dicembre si consiglia di presentare il modello dopo aver eseguito il versamento dell'ultimo trimestre di attività.

L'eventuale mancata presentazione del conto giudiziale, oltre a comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento per Imposta di Soggiorno, determina il sorgere delle responsabilità previste dal T.U. sulla Corte dei Conti (R.D. 1214/1934), in caso di omessa presentazione del conto giudiziale.

Deve essere presentato dal gestore della struttura ricettiva (persona fisica o persona giuridica) che abbia inoltrato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o idoneo titolo autorizzativo allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cesena.

Sono possibili due modalità di compilazione del modello 21:

- Dichiarazione online tramite il gestionale messo a disposizione dell'Ente previa registrazione e accreditamento

- Dichiarazione cartacea

In entrambi i casi una volta compilato il "modello 21" deve essere firmato in originale ed inviato al protocollo generale del Comune sia in forma cartacea che via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.cesena.fc.it